

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G08821 **del** 18/06/2014

Proposta n. 9822 **del** 04/06/2014

Oggetto:

G.S.A. S.r.l., impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT) - Modifica non sostanziale, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per incremento fino al 31/12/2014 dei quantitativi in ingresso all'impianto relativi al codice CER non pericoloso 190703

Oggetto: **G.S.A. S.r.l., impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT) - Modifica non sostanziale, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per incremento fino al 31/12/2014 dei quantitativi in ingresso all'impianto relativi al codice CER non pericoloso I90703**

Gestore : G.S.A. S.r.l.
P.IVA e C.F. : 01496650563
Sede Legale ed Operativa : Via Monticelli snc – Loc. Gargarasse – 01033 Civita Castellana (VT)
Durata : 6 (sei) anni a partire dal 15/12/2009

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. : *“Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*;

PREMESSO che la società G.S.A. s.r.l. gestisce l'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nel Comune di Civita Castellana (VT), in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla Determinazione n. B6404 del 15 dicembre 2009;

VISTA l'istanza pervenuta dalla società G.S.A. s.r.l. del 26/11/2013, acquisita al prot. n.124972 del 28/11/2013, con la quale, nelle more della presentazione di una più complessa istanza di modifica sostanziale dell'impianto, ha richiesto le seguenti modifiche alla determinazione in argomento ed esclusivamente per il codice CER già autorizzato I90703 *“percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce I90702”*, proveniente dagli impianti siti nella regione:

- 1) Incremento limite annuale del 10% fino a 85.800 tonnellate (contro le attuali 78.000 autorizzate)
- 2) Aumento del limite giornaliero fino ad un massimo di 450 t/g, fermo restando il limite annuale (contro le attuali 330 t/g).

CONSIDERATO che:

- la Regione Lazio con nota prot. n.69988 del 05/02/2014, ha comunicato che l'istanza attestandosi con un valore di soglia superiore alle 50 t/g per operazioni D8 e D9, così come posta non può configurarsi come modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.5, comma I, lettera I bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la società G.S.A. s.r.l. con nota del 06/02/2014, acquisita al prot. n. 92964 del 14/02/2014, a seguito della nota della Regione Lazio, ha aggiornato la richiesta di incremento del limite giornaliero a 379 t/giorno, al fine di restare al di sotto della soglia prevista per le varianti sostanziali, ai sensi dell'art.5, comma I, lettera I bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, la medesima richiesta in passato è stata concessa alla società con i seguenti atti:

- con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza Ambientale nella Regione Lazio (di seguito commissariale) n. 14 del 18.04.2006 la società G.S.A. S.r.l. è stata autorizzata a gestire il rifiuto in entrata codice CER 19.07.03 – “percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02” – con un aumento dei quantitativi giornalieri da 330 tonn. a 362 tonn. fino al 31.12.2006;
- con Determinazione n. A3767 del 27.10.2008 la società G.S.A. S.r.l. è stata autorizzata a gestire il rifiuto in entrata codice CER 19.07.03, con un aumento dei quantitativi giornalieri da 330 tonn. a 362 tonn. fino al 26.10.2009;
- con Nulla Osta prot. n.208184/D2/2W/01 del 19/10/2009 la società G.S.A. S.r.l. è stata autorizzata a gestire il rifiuto in entrata codice CER 19.07.03, con un aumento dei quantitativi giornalieri da 330 tonn. a 362 tonn. fino al 19.10.2010;
- con Nulla Osta prot. n.30408/D2/2W/01 del 05/02/2010 la società G.S.A. S.r.l. è stata autorizzata alla prosecuzione dell'aumento dei quantitativi giornalieri da 330 tonn. a 362 tonn. del rifiuto in entrata codice CER 19.07.03, fino al 19.10.2010, facendo riferimento alla sopravvenuta Determinazione n°B6404/2009;
- con Nulla Osta prot. n.11247/D2/2W/01 del 02/11/2010 la società G.S.A. S.r.l. è stata autorizzata alla prosecuzione dell'aumento dei quantitativi giornalieri da 330 tonn. a 362 tonn. del rifiuto in entrata codice CER 19.07.03, fino al 31.12.2011, facendo riferimento alla sopravvenuta Determinazione n°B6404/2009;

CONSIDERATO che:

- oltre al limite nazionale per le varianti non sostanziali è vigente anche il limite regionale riportato nella L.R. n.27/1998 e s.m.i. e nella D.G.R. n.239/2008, che richiede che una modifica per configurarsi non sostanziale deve rientrare nel 10% rispetto all'autorizzato e perciò il massimo incremento autorizzabile con variante non sostanziale è pari a 362 t/g, in linea con le autorizzazioni/nulla osta già rilasciati in passato;
- la società ha motivato la richiesta in virtù del fatto che la stessa, in passato, nei periodi caratterizzati da alta piovosità, è stata chiamata a gestire situazioni di emergenza legate alle richieste di conferimento del percolato da parte delle discariche della Regione Lazio;
- la società, a supporto dell'istanza di incremento, ha trasmesso in allegato una perizia tecnica, asseverata dall' Ing. Lucio Pezza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Benevento n.271, da cui si specifica che:
 - l'incremento non riguarderà rifiuti pericolosi e con caratteristiche qualitative tali da determinare una difformità degli impianti autorizzati;
 - l'incremento non comporterà alcuna modifica impiantistica essendo completamente compatibile con le linee di trattamento esistenti e con l'attività attualmente svolta;
 - le modifiche richieste non comportano variante sostanziale ai sensi dell'art.15 comma 14 della L.R. 27/98;
- la richiamata Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 non ha modificato né qualitativamente, né quantitativamente i rifiuti già autorizzati alla società G.S.A. s.r.l. con il precedente Decreto Commissariale n.46/2004;
- nel caso si verificano nuovamente le suddette emergenze, il limite giornaliero di 330 tonn. previsto nella richiamata Determinazione n. B6404/2009, con riguardo al rifiuto con codice CER 19.07.03, non consente di poter gestire in modo ottimale le richieste di conferimento delle discariche della Regione,

e, pertanto, permangono le valutazioni di opportunità, già espresse nel Decreto Commissariale n.14 del 18.04.2006, nella Determina n. A3767 del 27.10.2008, nel Nulla Osta prot. n.208184 del 19/10/2009, nel Nulla Osta prot. n.30408/D2/2W/01 del 05/02/2010 e nel Nulla Osta prot. n.11247/D2/2W/01 del 02/11/2010 di aumentare il limite giornaliero, con esclusivo riferimento al codice predetto, a 362 tonn., per il periodo fino al 31/12/2014;

- la modifica comporta un incremento delle quantità inferiore al 10% della capacità originaria approvata e riguarda esclusivamente un codice CER non pericoloso 190703, non rientrante pertanto tra quelli soggetti a necessità di deroga alla miscelazione e/o gruppi di miscelazione ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., riguardante rifiuti pericolosi;
- quanto richiesto non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
- non vengono utilizzati, a seguito della richiesta, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate;

ATTESO che tale modifica comporta la prestazione di garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. 239 del 17/04/2009;

VERIFICATO, quindi, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che la modifica richiesta non ricade nelle ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art.5, comma I, lettera I bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentata, ai sensi della D.G.R. n. 956/2009, come verificato dall'attestazione di versamento effettuata dalla Società in data 06/02/2014;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare fino al 31/12/2014 e per il solo codice CER non pericoloso 190703, l'incremento fino a 85.800 tonnellate annuali e fino ad un massimo giornaliero pari a 362 t/g;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

che nulla osta, a favore della G.S.A. S.r.l. - P.IVA e C.F. 01496650563, con sede legale in Via Monticelli snc - Loc. Gargarasse - 01033 Civita Castellana (VT), e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, per la gestione dell'impianto sito in Civita Castellana (VT), Via Monticelli snc - Loc. Gargarasse, alla variante non sostanziale della Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 e s.m.i., relativamente alla seguente modifica:

1. incremento del quantitativo del rifiuto in entrata con codice CER 19.07.03 – “percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02”, entro il limite del 10%, da 330 a 362 (trecentosessantadue) tonnellate giornaliere, e da 78000 a 85.800 (ottantacinquemilaottocento) tonnellate annuali, **fino al 31/12/2014**, con riferimento all'A.I.A. rilasciata con Determinazione n.B6404 del 15/12/2009 e s.m.i.;
2. l'incremento di cui al punto 1. precedente è subordinato alla prestazione, ai sensi della D.G.R. 239 del 17/04/2009, e trasmissione alla Regione Lazio, entro 30 giorni dal presente provvedimento, dell'integrazione della polizza già rilasciata per l'impianto, per un importo aggiuntivo pari a euro 78.000,00 (settantottomila/00), per il periodo fino al 31/12/2014 (l'importo della garanzia non è riducibile in conseguenza di certificazione ambientale a seguito del D.Lgs. 205/2010 di modifica del D.Lgs. 152/2006), ferma restando la polizza già prestata a seguito della determinazione n.B6404/2009 e s.m.i., sulle garanzie finanziarie a copertura dei rischi

connessi alle attività di cui trattasi, per una durata di 8 anni (6 anni di autorizzazione + 2 anni) a partire dal 15/12/2009. Nell'integrazione della polizza dovrà essere fatto esplicito riferimento alla Determinazione n.B6404/2009, nonché al presente atto;

La G.S.A. s.r.l. dovrà, entro 30 giorni dalla data di superamento del limite di gestione del quantitativo giornaliero di 330 tonnellate e del quantitativo annuale di 78.000 tonnellate, del rifiuto con codice CER 19.07.03, dare comunicazione alla Regione Lazio e ad ARPA Lazio, anche per via informatica, dell'avvenuto superamento.

Per quanto non modificato dal presente atto, resta fermo il rispetto di tutto quanto riportato nella Determinazione n.B6404 del 15/12/2009 e s.m.i.

L'Amministrazione regionale competente potrà apportare eventuali modifiche al presente atto, nonché alla Determinazione n.B6404 del 15/12/2009 e s.m.i., anche su indicazione di ARPA Lazio, in particolare relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il presente provvedimento sarà notificato alla G.S.A. S.r.l. dal Direttore Regionale della Direzione Attività Produttive della Regione Lazio all'ARPA Lazio - sezione provinciale di Viterbo, alla Provincia di Viterbo ed al Comune di Civita Castellana (VT), all'ISPRA e all'Albo nazionale gestori ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Lo stesso dovrà essere conservato dalla Società congiuntamente alla Determinazione n. B6404 del 15 dicembre 2009 e s.m.i., della quale è parte integrante e sostanziale, ed esibito agli Organi di controllo a semplice richiesta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(Arch. Manuela Manetti)